

Sintesi delle novità che entreranno in vigore dal 1° Luglio in materia di e-commerce

Il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 disegna la cornice delle novità **IVA e-commerce in vigore dal 1° luglio 2021**: di rilievo è la nuova **soglia unica di 10.000 euro** per la **tassazione all'origine (paese di provenienza)**, limite che si applicherà a tutti i Paesi dell'Unione, superando il meccanismo delle diverse soglie fissate dal singolo Stato.

Superato tale limite, il titolare di partita IVA sarà tenuto ad **applicare l'IVA del Paese di destinazione**.

Inoltre, il regime **MOSS** prenderà il nome di **OSS** e sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese verso consumatori finali. In caso di opzione per il regime *One Stop Shop*, il cedente potrà applicare ai fini della fatturazione le regole del Paese di provenienza (motivo questo per richiedere l'opzione del regime **OSS**).

In parallelo dal 1° luglio 2021 sarà introdotto anche il **regime IOSS per le vendite a consumatori finali** di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a **150 euro**.

In sostanza, **l'IVA sull'e-commerce** sarà dovuta nel **Paese di destinazione** del bene, tranne qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'**anno solare precedente 10.000 euro** e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

A tal proposito si evidenzia che per effetto del decreto legislativo n. 83/2021, dal 1° luglio viene meno **l'esenzione IVA per i beni importati di valore inferiore a 22 euro**.

Per chi intende aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, dal 1° aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate consente di registrarsi:

- al **regime "OSS non-UE"**, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle entrate per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea;
- al **regime "OSS UE"**, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
- al **regime "IOSS"**, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell'Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell'intermediario IOSS.